

Sentenza N. **R.G. 7950/2018**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Fabio Florini	Presidente
dott. Giovanni Salina	Giudice Relatore
dott.ssa Antonella Rimondini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **7950/2018** promossa da:

RE.DE. s.r.l., con il patrocinio dell'avv.

è elettivamente

domiciliata.

ATTRICE

contro

COOPSETTE S.C.A.R.L. in L.C.A. , con il patrocinio dell'avv.

è

elettivamente domiciliata.

CONVENUTA

FLAVIA s.r.l., con il patrocinio dell'avv.

1 è

elettivamente domiciliata.

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società Re.De. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, le società Coopsette S.C.A.R.L. in liquidazione coatta amministrativa e Flavia s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro-tempore*, chiedendo che l'adito Tribunale, in via principale, "*accertasse e dichiarasse la nullità del contratto di cessione di quota di società a responsabilità limitata del 22.4.16, a rogito del dott. Enrico Bigi, notaio in Reggio Emilia, nella parte in cui prevede il trasferimento dalla cedente Coopsette S.c.ar.l. alla cessionaria Flavia S.r.l. anche del credito vantato dalla prima nei confronti della società Aliotto S.r.l. a titolo di finanziamento soci pari ad € 3.286.420,00*"; in via alternativa, chiedeva che si accertasse "*la perdurante titolarità in capo a Coopsette S.c.ar.l. del credito dalla medesima vantato nei confronti della società Aliotto S.r.l. a titolo di finanziamento soci di € 3.286.420,00*".

In particolare, la società attrice, facendo riferimento al bilancio d'esercizio al 31/12/2014 della società Aliotto s.r.l., nel quale figurava formalmente un debito per

finanziamento soci nei confronti di Coopsette s.c.a.r.l. pari ad euro 3.448.482, ridotto ad euro 3.286.420 nel successivo bilancio, nonché al bilancio di esercizio di Coopsette S.c.a.r.l al 31.12.13, nel quale risultava appostato un credito verso la società Aliotto s.r.l. pari a euro 3.421.000, senza alcuna svalutazione, esponeva che essa, quale titolare di un credito ammesso al passivo della liquidatela Coopsette S.C.A.R.L., aveva manifestato al commissario liquidatore, tramite PEC del 27/10/17, il proprio interesse ad acquistare *pro soluto* il credito da finanziamento soci ad un prezzo pari al 20% del suo valore nominale. Affermava l'attrice che il predetto commissario liquidatore aveva riscontrato la suddetta PEC, sostenendo di non poter dare seguito alla volontà ivi manifestata, in quanto, la quota sociale di Coopsette ed ogni diritto riveniente dalla partecipazione sociale erano stati trasferiti alla società Flavia s.r.l. attraverso una più ampia operazione di trasferimento di quote di partecipazione sociale.

Aggiungeva, quindi, l'attrice che, a seguito di negativo riscontro della sua successiva richiesta a mezzo PEC di copia della perizia asseverata a firma del dott. Pifferi, essa aveva inoltrato formale istanza alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, che, con provvedimento del 18.1.2018, aveva accolto la richiesta, invitando il commissario Liquidatore di Coopsette s.c.a.r.l. *“a riesaminare l'istanza di accesso agli atti nei sensi di cui in motivazione in quanto Re.de. vanta(va) un interesse qualificato all'accesso richiesto, in qualità di creditore della procedura concorsuale de qua”*.

Assumeva, altresì, l'attrice che dal provvedimento dell'Autorità di vigilanza del MISE reso in data 14.3.2016, si evinceva anche che, dopo aver ricevuto l'offerta di acquisto predisposta dalla società Flavia s.r.l. in base alla suddetta perizia di stima, il commissario liquidatore di Coopsette S.c.a. r.l. in l.c.a. aveva chiesto alla menzionata Autorità di Vigilanza l'autorizzazione alla vendita delle quote di partecipazione pari al 50 % detenute dalla cooperativa Coopsette in Aliotto s.r.l.

L'attrice deduceva, inoltre, la nullità del suddetto trasferimento di quote per mancanza di causa, o, in subordine, per irregolarità/invalidità della procedura competitiva, asserendo di essere legittimata ad agire in quanto pregiudicata tanto dal mancato acquisto del credito da finanziamento soci di Coopsette S.C.A. R.L., quanto dalla mancata

partecipazione alla procedura competitiva predisposta dal MISE, e, infine, quale creditrice di COOPSETTE S.C.A.R.L in l.c.a.

Con comparsa di risposta ritualmente e tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la convenuta Coopsette S.C.A.R.L. in L.C.A., eccependo, in via pregiudiziale, l'incompetenza funzionale dell'adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Bologna, in favore del Tribunale fallimentare di Reggio Emilia, in ragione di quanto disposto dall'art. 24 L.F. che stabilisce che *“Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore”*, e, altresì, in via preliminare, l'inammissibilità dell'azione esperita dall'attrice per carenza di interesse ad agire.

Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza delle deduzioni avversarie e, concludendo, chiedeva l'integrale rigetto delle domande proposte dall'attrice.

In particolare, la società Coopsette S.C.A. R.L. in l.c.a. allegava la congruità dell'offerta formulata dalla cessionaria Flavia s.r.l. sulla base di apposita perizia di stima in conformità alla critica situazione economico-finanziaria di Aliotto s.r.l., come risultante dal relativo bilancio di esercizio nel quale l'attivo era, principalmente, costituito dalle rimanenze e dove, inoltre, si attestavano l'inattività della società e l'andamento del flusso di cassa negativo nel periodo 2010/2014.

In relazione alla domanda proposta dall'attrice in via alternativa di accertamento della *“perdurante titolarità del credito in capo a Coopsette S.C.A. R.L”*, la convenuta ne eccepiva l'inammissibilità anche in ragione del mancato coinvolgimento in causa della società Aliotto s.r.l., contraddittore necessario al fine di verificare la persistenza oggettiva e soggettiva di tale debito.

Si costituiva ritualmente e tempestivamente anche la convenuta, Flavia s.r.l., eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del Giudice ex adverso adito in favore del Giudice amministrativo, richiamando, a conforto della sollevata eccezione, l'orientamento del Consiglio di Stato (VI Sez. 23 settembre 2014, n. 4789) secondo cui *“gli atti posti in essere dai commissari liquidatori nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministratore sono caratterizzati dalla spendita di discrezionalità amministrativa e posti in essere nell'esercizio di poteri conferiti, in quella procedura speciale della legge fallimentare a ciò espressamente finalizzata, per la tutela di*

interessi pubblici, ragion per cui l'impugnativa verso tali atti deve essere proposta dinanzi al giudice amministrativo”.

La convenuta Flavia s.r.l., in via di gradata pregiudizialità, eccepiva altresì l'incompetenza funzionale del Tribunale di Bologna - Sezione Specializzata in Materia di Impresa, in favore del Tribunale Ordinario Sezione Fallimentare, assumendo che la presente controversia non rientrava tra quelle inderogabilmente riservate alla sua cognizione, nonché, in via preliminare, la decadenza del termine ex art 26 L.F., con conseguente preclusione all'esercizio dell'azione di cui all'art. 617 c.p.c., e, concordemente all'altra convenuta, la carenza di interesse in capo all'attrice.

Nel corso del giudizio, espletati gli incombeni di cui all'art. 183 c.p.c., il Giudice, con ordinanza resa in data 31 gennaio 2019, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni in ordine alle questioni pregiudiziali poste dalle convenute, oltre che sul merito.

Infine, all'udienza del 7/11/2019, il Giudice, sulle conclusioni precisate dalle parti, rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Occorre anzitutto valutare la fondatezza delle eccezioni pregiudiziali sollevate dalle società convenute, di difetto di giurisdizione e di incompetenza.

Le questioni in esame risultano infondate.

Per quel che concerne l'eccepito difetto di giurisdizione dell'adita A.G.O. a favore del Giudice amministrativo, la convenuta Flavia s.r.l., a suffragio della questione così posta, ha richiamato il noto orientamento giurisprudenziale (v. Consiglio di Stato, VI Sez., 23 settembre 2014, n. 4798), secondo il quale *“gli atti posti in essere dai commissari liquidatori nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa sono caratterizzati dalla spendita di discrezionalità amministrativa e posti in essere nell'esercizio di poteri conferiti, in quella procedura speciale dalla legge fallimentare a ciò espressamente finalizzata, per la tutela di interessi pubblici: ragione per cui*

l'impugnativa avverso tali atti deve essere proposta — in coerente applicazione del generale criterio della causa petendi – dinanzi al giudice amministrativo”.

Tuttavia, l'eccezione in commento è, come detto, infondata in quanto, nel caso di specie, oggetto di “impugnativa” non è un atto posto in essere da un commissario liquidatore connotato da autoritatività e discrezionalità, nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, che ha come fine quello di tutelare un interesse pubblico, ragion per cui si potrebbe così giustificare la competenza del giudice amministrativo, ma, al contrario, un atto di natura privatistica (cessione/trasferimento quote di partecipazione sociale), posto in essere iure privatorum, e, in quanto tale, di competenza del giudice ordinario (v., tra tutte, Cass. Sez. Un. N. 5223/1989).

Quanto all'eccezione di incompetenza funzional-per materia, sollevata da entrambe le convenute, al riguardo, è sufficiente osservare, per dichiarare l'infondatezza della relativa questione, che, ope legis, la competenza funzionale inderogabile a conoscere della presenta controversia spetta alla correttamente adita Sezione Specializzata in Materia di Impresa di questo Tribunale giusto quanto disposto dall'art. 3 d.lgs. n. 163/2003, che, espressamente, indica le “materie” riservate in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione delle predette sezioni specializzate, tra le quali sono ricomprese le “cause e i “procedimenti inerenti ai rapporti societari”, derivanti cioè dal contratto di società, e, come nella fattispecie in commento, “le partecipazioni sociali”, oltre ai patti parasociali, le azioni di responsabilità, anche promosse dai creditori delle controllate o i giudizi relativi ai rapporti di direzione e coordinamento”.

In tal senso, l'orientamento giurisprudenziale è assolutamente consolidato e costante (v., ad es. Trib. Venezia 19/06/2019), secondo cui la competenza del Tribunale delle Imprese, ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 168/2003, *“si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi per l'intrinseca posizione dedotta in giudizio”.*

Nel caso che qui ci occupa, l'oggetto della controversia è un atto di trasferimento di quota sociale, con annessi i diritti rivenienti dalla quota sociale medesima, nonchè il

credito da finanziamento soci, rientrante anch'esso nel perimetro di competenza funzionale inderogabile tracciato dal citato D.Lgs. n. 168/2003.

Sempre in via pregiudiziale, deve dichiararsi l'infondatezza dell'ulteriore eccezione di incompetenza sollevata dalle convenute, a norma dell'art. 24 L.F., in forza del quale la cognizione della presente controversia spetterebbe al Tribunale fallimentare (di Reggio Emilia).

L'assunto in esame non merita, tuttavia, accoglimento, atteso che, ai sensi della citata disposizione normativa, *"il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano"*, mentre la presente controversia non è in alcun modo riconducibile ad un'azione derivante dal fallimento.

Infatti, nella fattispecie de qua, la società attrice ha semplicemente esperito un'azione di nullità (parziale) del contratto di cessione di quote in precedenza indicato, tesa, per ciò, ad ottenere, in particolare, una declaratoria che paralizzi gli effetti traslativi di un determinato credito da finanziamento soci.

Ne consegue che la competenza a conoscere del relativo contenzioso spetta, funzionalmente ed inderogabilmente, *ratione materiae*, all'adito Tribunale di Bologna, Sezione Specializzata in Materia d'Impresa, a norma del più volte richiamato *art. 3 dlgs. N. 27 giugno 2003 n. 168*.

Detto questo, e procedendo all'esame delle conclusioni rassegnate dall'attrice, ritiene il Collegio che, alla luce delle acquisite risultanze processuali, le domande formulate dalla società RE.DE s.r.l., sia quella in via principale che quella *"in via alternativa"*, siano processualmente inammissibili per carenza di interesse ad agire.

Ed invero, come esposto in premessa, l'odierna attrice ha chiesto, in via principale, declaratoria di *"parziale nullità dell'atto di trasferimento di quota sociale, nella parte in cui tale atto di cessione di quota prevedeva anche il trasferimento dei diritti rivenienti e del credito da finanziamento soci pari ad € 3.286.420,00, vantato dalla cedente Coopsette S.c.ar.l.in l.c.a. nei confronti di Aliotto s.r.l. e ceduto a Flavia S.r.l."*

In via *"alternativa"*, ha chiesto accertarsi *la perdurante titolarità in capo a Coopsette S.c.ar.l. in l.c.a. del credito dalla medesima vantato nei confronti della società Aliotto S.r.l. a titolo di finanziamento soci di € 3.286.420,00"*.

A fronte delle richieste come sopra avanzate dall'attrice, le società convenute hanno eccepito, in via preliminare di rito, anche la carenza in capo a RE.DE. s.r.l. di interesse ad agire, nonché la decadenza ex art. 26 L.F.

In quanto l'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione, la relativa questione posta dalle convenute deve essere apprezzata con precedenza assoluta.

Come noto, l'interesse ad agire, *ex art. 100 c.p.c., costituisce una* condizione di ammissibilità della domanda e consiste nell'interesse della parte ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (v., *inter alia*, Cass. Civ. n. 11/2051; Cass. Civ. ord. n. 10/15355).

Inoltre, giova precisare come ai sensi dell'art. 1421 cod. civ., l'azione di nullità, salvo diverse disposizioni di legge, può essere fatta valere da chiunque (quindi, anche dai terzi estranei al negozio) vi ha interesse.

Nel caso di specie, l'attrice, al fine di giustificare l'ammissibilità dell'esperita azione di nullità di un contratto *inter alios*, ha, anzitutto, allegato la circostanza di essere titolare, nei confronti di Coopsette s.c. a r.l. in l.c.a., di un credito, pari a € 9.578,60, ammesso, in via chirografaria, al passivo della predetta liquidatela, ancorchè acquisito in data successiva all'impugnato contratto di trasferimento di partecipazione sociale.

Sempre al fine di accreditare la propria legittimazione ad agire e, soprattutto, la titolarità di un concreto interesse ad esperire la suddetta azione di nullità, Re.de. s.r.l. ha altresì allegato la circostanza di essere stata autorizzata dalla competente Commissione ad accedere ai documenti amministrativi e, in particolare, alla perizia asseverata a firma del dott. Pifferi.

L'attrice, inoltre, ha dedotto vizi di natura pubblicitaria nello svolgimento della procedura competitiva in conseguenza dei quali le sarebbe stata concretamente "pregiudicata" la possibilità di acquistare il credito da Coopsette S.c.a.r.l nei termini di cui alla sua manifestazione di interesse, espressa in data 27.10.2017.

Le allegazioni svolte sul punto dall'attrice non appaiono, tuttavia, adeguate e sufficienti per superare l'eccezione *ex adverso* sollevata di inammissibilità delle domande per carenza di interesse ad agire.

Come noto, l'interesse ad agire in giudizio idoneo a legittimare l'esercizio dell'azione di nullità, *ex art 1421 c.c.*, deve essere, dunque, dimostrato dall'attore secondo i principi generali in materia e con riferimento all'art 100 c.p.c., previamente citato .

La locuzione contenuta nell'articolo art 1421 "*chiunque vi abbia interesse*", si rivolge sì ai terzi che, pur non avendo sottoscritto il contratto, sono rimasti estranei ad esso, ma, più precisamente, si riferisce a quei terzi che si sentano minacciati dall'apparenza creata dal contratto nullo o dai danni conseguenti che ne potrebbero derivare.

Per costante giurisprudenza, difatti, l'interesse ad agire deve essere concreto ed attuale, ossia deve esistere all'atto della proposizione della domanda, anche se l'eventuale carenza d'interesse diviene irrilevante quando questo sia sorto successivamente in giudizio, purché l'interesse sussista al momento della decisione (C. 09/16341, C.06/26171).

In particolare, la concretezza e l'attualità dell'interesse si valutano anche sulla base del pregiudizio che l'attore potrebbe subire se non vi fosse la pronuncia del giudice in tal senso, e, nel caso della presente azione, è difficile rilevare quale sia l'interesse all'azione dell'attrice e, soprattutto, quale potrebbe essere il pregiudizio che l'attrice potrebbe subire dal trasferimento del credito a Flavia s.r.l, cessione avvenuta nel rispetto delle tempistiche e delle previste formalità procedurali.

Ed invero, con riferimento al primo assunto attoreo, occorre osservare come Re.de. s.r.l. sia (neo)titolare nei confronti della liquidatela di Coopsette s.c. a r.l., in via di chirografo, di un credito non soltanto di modesto ammontare (euro 9578,60) rispetto a quello in relazione al quale sono state proposte le domande di nullità de quibus, ma, soprattutto, come in precedenza detto, acquistato solo successivamente al trasferimento, avvenuto in data 22/4/2016, da parte di quest'ultima della quota di partecipazione in contestazione, con annessi diritti rivenienti, compreso il credito da finanziamento soci, anch'esso, per chiaro dettato negoziale, trasferito congiuntamente alla predetta partecipazione sociale.

La posizione soggettiva da essa vantata è, per ciò, per natura, contenuto ed entità, scarsamente rilevante e, quindi, non idonea a conferire all'attrice, sotto il profilo della concretezza e qualificazione, un significativo interesse ad agire in via di nullità di un contratto *inter alios acto*.

Quanto, all'autorizzazione, concessa dalla competente Commissione, all'accesso ai documenti amministrativi, si ritiene che anche tale circostanza non sia, di per sé, sufficiente per poter riconoscere in capo al soggetto così autorizzato, e, quindi, nel nostro caso, all'odierna attrice, un "*interesse qualificato*", in quanto l'interesse all'accesso è un interesse oggettivamente e teleologicamente diverso rispetto all'interesse ad agire in giudizio ex art. 100 c.p.c.

Del resto, l'interesse di cui all'art 22 L. n. 241/1990 non necessariamente deve essere considerato quale titolarità di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo, ossia posizioni giuridiche soggettive piene e fondate, ma può riguardare anche una posizione giuridica soggettiva meramente potenziale.

L'interesse e il diritto all'accesso, cioè, non presuppongono necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo in capo al soggetto che lo richiede; così che la legittimazione all'accesso va riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti, diretti o indiretti, nei suoi confronti.

Nel caso di specie, Re.de. s.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'accesso agli atti e, segnatamente, alla perizia asseverata dal Dott. Pifferi, in quanto creditrice chirografaria di COOPSETTE S.C.A.R.L. in l.c.a., nonché, come qualsiasi altro soggetto, possibile acquirente del credito di quest'ultima a titolo di rimborso di finanziamento soci in precedenza indicato, e, quindi, solo indirettamente interessata ad acquisire una più approfondita cognizione della relativa vicenda negoziale, senza però vantare un effettivo, concreto e qualificato interesse ad impugnare l'accordo cui essa era estranea.

Infatti, come sopra esposto, la posizione di chi agisce in giudizio deve essere, per di più, qualificata e differenziata rispetto a quella della generalità dei cittadini, e in tali termini non può essere qualificata la posizione di Re.De., soprattutto in considerazione, come detto, della sua veste di soggetto terzo, estraneo non soltanto al contratto di trasferimento di quota sociale oggetto della sua domanda di nullità parziale (sul punto, v. Cass n. 16.3.94 n. 2510), ma anche a tutte le compagini sociali coinvolte nella operazione negoziale de qua, con la conseguenza che la stessa non può in alcun modo risentire, direttamente o indirettamente, concretamente o potenzialmente, alcun

pregiudizio dal contratto di cui ha chiesto dichiararsi la nullità.

Per quel che concerne la menzionata offerta di acquisto del suddetto credito così come manifestata da Re.de. s.r.l. tramite p.e.c. del 27/10.17 (manifestazione di interesse ad *acquistare pro soluto il credito per finanziamento soci vantato nei confronti della Aliotto s.r.l. pari ad euro 3.286.420, rendendosi disponibile fino da allora, ad offrire, subordinatamente ad una due diligence il 20 % del valore nominale del credito*”), si ritiene che la stessa sia priva dei necessari requisiti di serietà e concretezza, non avendo l’attrice fornito alcun significativo elemento di valutazione da cui poter desumere la sua reale intenzione di procedere al versamento del suddetto deposito cauzionale (20% del valore) a garanzia dell’ipotizzato acquisto.

D’altra parte, l’acquisto del credito era stato altresì subordinato dall’attrice ad una non meglio precisata “*due diligence*”, il che rendeva ancor più aleatoria la proposta d’acquisto in esame.

Inoltre, va evidenziato come la predetta manifestazione di interesse sia stata esplicitata quando il credito da finanziamento soci era stato già ceduto in data 22.4.16 congiuntamente al trasferimento della quota sociale in piena armonia alla chiara intenzione negoziale delle contraenti Coopsette s.r.l. e Flavia s.r.l.

Le argomentazioni sopra svolte (id est, carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.), valgono, per identità della ratio sottostante, anche in relazione all’ulteriore domanda formulata dall’attrice in via alternativa, di accertamento della “*perdurante titolarità in capo a Coopsette S.c.ar.l. del credito dalla medesima vantato nei confronti della società Aliotto S.r.l. a titolo di finanziamento soci di € 3.286.420,00*”, e ciò anche a voler prescindere da ogni considerazione circa l’incompletezza del relativo contraddittorio processuale stante il mancato coinvolgimento della società asseritamente tuttora debitrice, Aliotto s.r.l.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, deve dichiararsi l’inammissibilità delle domande formulate dall’attrice.

Le statuizioni che precedono, in ragione del loro carattere assorbente, rendono ovviamente superflua la delibazione dell’ulteriore eccezione preliminare di rito sollevata dalle convenute, di decadenza per inosservanza del termine di cui al citato art. 26 L.F., la

cui applicabilità al caso di specie, appare, comunque, quantomeno problematica, trattandosi di normativa che disciplina i “reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale”, quindi, procedimenti aventi natura ed oggetto diversi da quello in commento.

Va, da ultimo, rigettata la domanda proposta dalla convenuta Flavia s.r.l. a norma dell’art. 96 c.p.c., in difetto di allegazioni e deduzioni attestanti sia l’elemento soggettivo richiesto dalla citata disposizione normativa, nonché il pregiudizio asseritamente derivante dall’iniziativa processuale assunta dall’attrice.

Infine, per quel che concerne le spese di lite, si ritiene che, in considerazione della dichiarata infondatezza delle eccezioni pregiudiziali (difetto di giurisdizione e incompetenza) sollevate dalle convenute, nella fattispecie in esame, ricorrano le condizioni per disporre la loro parziale compensazione in misura di 1/3, liquidando i restanti 2/3, come da dispositivo, a carico dell’attrice quale parte maggiormente soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale , definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

RIGETTA

le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza sollevate dalle convenute, nonché la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta da Flavia s.r.l.

DICHIARA

l’inammissibilità delle domande formulate dalla società attrice.

DISPONE

la parziale compensazione delle spese di lite in misura di 1/3 e, per l’effetto, condanna la società attrice al rimborso in favore delle società convenute dei restanti 2/3 liquidati in € 5.200,00 ciascuna, per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della IV Sezione Civile – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, del Tribunale, il 9 luglio 2020.

Il Presidente

Dott. Fabio Florini

Il Giudice est.

Dott. Giovanni Salina